



# COMUNE DI CASTELVERRINO

## PROVINCIA DI ISERNIA

Via San Rocco, 71

Telefono  
0865/770127

Fax  
0865/770007

e-mail: [comune\\_castelverrino@libero.it](mailto:comune_castelverrino@libero.it)  
pec: [comune.castelverrino@pec.leonet.it](mailto:comune.castelverrino@pec.leonet.it)



## ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 21 DEL 15-04-2020



Vista l' Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 21 del 15-04-2020 avente ad oggetto *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19*, in considerazione del fatto che nell'ambito del territorio regionale è molto diffusa l'attività di coltivazione agricola e di allevamento di animali destinati all'autoconsumo familiare, anche come forma di integrazione reddituale per fronteggiare il fabbisogno alimentare familiare

### SI RENDE NOTO CHE

- Lo spostamento **all'interno del proprio comune o verso altri comuni** per lo **svolgimento di attività agricole destinate all'autoconsumo familiare** può essere effettuato, oltre che nel pieno rispetto delle norme contenute nel DPCM del 10 aprile 2020, alle seguenti condizioni:
  1. che avvenga **non più di una volta al giorno**;
  2. che sia effettuato da **massimo due componenti per nucleo familiare**;
  3. che le **attività** da svolgere siano **limitate** a quelle necessarie alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali allevati, consistenti nelle **minime, ma indispensabili**, operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire gli animali allevati.
- In sede di controllo da parte degli organi di polizia è **fatto obbligo** ai soggetti di cui al comma 1 di **dichiarare i dati identificativi del terreno** oggetto delle attività agricole e gli **estremi del titolo** che ne legittimano l'utilizzo.

L' ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 3 maggio 2020 e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate con il D.P.C.M. del 10 aprile 2020.

Il mancato rispetto delle misure imposte con l'ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 400,00 a € 3.000,00, aumentata fino ad un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Dalla Residenza Municipale, li 16 aprile 2020

